

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1.	INTRODUZIONE
2.	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3.	PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
	CONCLUSIONI.

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del

23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n.66 del 10/11/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere inuna delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Le risultanze della sopracitata deliberazione sono state successivamente confermate con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 60 del 28/11/2018, n. 2 del 13/03/2020, n. 81 del 30.12.2020, n. 7 del 02.02.2022, n. 31 del 26/07/2023 e n. 60 del 19/12/2023;

Alla data odierna le società partecipate dell'Ente sono:

Denominazione	Quota di Capitale sociale/n. azioni	Misura della partecipazione	Esito della rilevazione
Società Consortile Rocca di Cerere a.r.l.	€ 2.115,30	2.78% (aumento quote a seguito, della fuoriuscita di alcuni soci: Provincia reg. le Enna – Assindustria - Morsi d'Autore – Tecnosys - Pubblimaac - Confcommercio Approvato dall'assemblea del 27/1/2016	Mantenimento senza interventi
Società Consortile per Azioni- denominata "SOCIETA" PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI A.T.O. n.6 - ENNA" - in sigla "S.R.R. ENNA PROVINCIA"	€. 4.045,00	3,867%	Costituita per l'espletamento di servizio pubblico. Non soggetta a ricognizione(Società costituita ai sensi della Legge Reg.9/2010)

Risultano in liquidazione e, quindi, non assoggettate alla ricognizione da operare, le seguenti società:

N.	SOCIETA' STRUMENTA- LI PARTECI- PATE In liquidazione	Governance	NOTE
1	Ato Enna Euno Spa	LEGALE RAPPRESEN- TANTE Dott. Antonino Di Mauro COMPONENTE Dott. Fa- bio Ginevra	Dichiarata fallita

3	Sicilia Ambiente	Vitale Silvestro (dimissio-	Sottoposta a procedura fal-
	Spa	nario giusto verbale di as-	limentare
	In Liquidazione	semblea del 13/07/2013)	

TENUTO CONTO che ai fini della ricognizione da operare ai sensi del TUSP non rientrano le partecipate in liquidazione, nonché le società costituite con provvedimento normativo(SRR "ENNA PROVINCIA)

CHE dalla ricognizione effettuata è oggetto di revisione di cui all'art. 24 del TUPS la seguente società:

Società Consortile Rocca di Cerere: Società consortile a. r. l., costituita ai sensi degli artt. 2615/ter e 2462 e segg. Cc.;

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

 partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportantila qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; partecipata indirettame la cuando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione par la cuanda società o altri organismi soggetti al controllo da parte di la cuanda amministrazione o di più pubbliche amministrazioni conglustamente:

Pertanto, rientrano fra le "partecires por le coma soggette alle disposizioni del TUSP s'a le partecipazioni detenute da una società o un organismo controllati dalla medesa da la società a la partecipazioni detenute in una società o in un organismo coma a la supera parte da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso processor del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi se la capacione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da accorde a se successor. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramita" agrici pottate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, as esente o e controllano di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di esente da adottare, darendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti one rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUS-1 a censo de menzionato articolo 2, comma 1, lett. a) come i consorzi di cui all'art. 31 de TUSE de la latiende speciali di cui all'art. 114 del TUSE che dovranno procedere ad applica e a contra provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni puoco i respectato

L'art. 20, comma 2, lett. d) del 70.39 stabiliste inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razione, tosse della cere le partecipazioni detenute in società che nel triennio precedente, hanno conservati della comedia media non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si cara referimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifica de la especia a cara ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura de la cara a cara acchomica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle lancezzioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e conseque casca il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato B- Ricognizione della presente della presente della presente relazione e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

RICHIAMATI:

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 10/11/2017 avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.— Ricognizione partecipazione possedute —Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni ", con la quale è stato dato atto che non vi sono partecipazioni da alienare;
- la delibera del Consiglio Comunale n.60 del 28/11/2018" Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.— Ricognizione partecipazione possedute — Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni. — Conferma delibera consiliare n° 66 10.11.2017, con la quale è stato è stato dato atto che non vi sono partecipazioni da alienare e di mantenere la partecipazione la partecipazione della società a.r.l. Rocca di Cerere senza alcun intervento di razionalizzazione;

Viste le delibere di Consiglio Comunale n.2 del 13/03/2020, n. 81 del 30.12.2020, n. 7 del 02.02.2022, n. 31 del 26/07/2023 e n. 60 del 19/12/2023 con la quale è stato confermato quanto deliberato con il provvedimento sopra citato;

In attuazione di quanto stabilito con le deliberazioni di Consiglio comunale sopra citate., si rappresenta che questo Comune non ha attivato negli anni precedenti procedure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

5. CONCLUSIONI.

La ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione in quanto viene confermato di mantenere la partecipazione della società a.r.l. Rocca di Cerere;

